

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli schemi di bilancio

L'agenda di oggi

- Le strutture di bilancio
- Il bilancio ordinario:
 - La forma e la struttura dello Stato Patrimoniale
 - La forma e la struttura del Conto Economico

Le strutture di bilancio (1)

Il D.Lgs. 319/2015 ha introdotto il concetto di «modularità» del bilancio, che dovrà essere «completo» solo per le imprese che non possono – in base alle proprie dimensioni – avvalersi delle norme semplificate in materia di:

- Composizione e schemi di bilancio
- Nota integrativa
- Relazione sulla gestione
- Criteri di valutazione

Le strutture di bilancio (2)

In particolare il Decreto prevede tre tipologie di bilancio agganciate alla **dimensione aziendale**:

- 1. Il bilancio ordinario**, formato da stato patrimoniale (SP), conto economico (CE), rendiconto finanziario (RF), nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;
- 2. Il bilancio in forma abbreviata**, formato da SP, CE e nota integrativa;
- 3. Il bilancio delle micro-impres**e che riprende quello abbreviato senza la nota integrativa.

Le strutture di bilancio (2)

Sono considerate micro imprese secondo l'art. 2435 – ter c.c. le società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

	Attivo Stato Patrimoniale	Ricavi	Dipendenti in media	Esenzioni
Micro imprese	175.000	350.000	5	Rendiconto finanziario Nota integrativa Relazione sulla gestione
Imprese che possono redigere il bilancio abbreviato	4.400.000	8.800.000	50	Rendiconto finanziario Nota integrativa limitata ad alcune voci Relazione sulla gestione, se inserite talune informazioni in nota integrativa
Tutte le altre	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite	Nessuna

Struttura e schemi del bilancio ordinario

- Art 2423 comma 1 – Composizione del bilancio d'esercizio
- Art 2423 ter – Struttura dello SP e del CE
- Art. 2424 - Contenuto dello stato patrimoniale
- Art. 2424 bis - Disposizioni relative a singole voci dello S.P.
- Art. 2425 - Contenuto del Conto economico
- Art. 2425 bis - Iscrizione dei ricavi proventi costi ed oneri

La composizione del bilancio d'esercizio (1)

Art. 2423 1° comma C.C. il bilancio d'esercizio è composto da:

- *Stato Patrimoniale*
- *Conto economico*
- ***Rendiconto finanziario***
- *Nota integrativa.*

*La relazione sulla gestione è, invece, un documento di **corredo** al bilancio.*

Esercizio: *periodo amministrativo di riferimento (e.g., anno solare)*

La composizione del bilancio d'esercizio (2)

Documenti	Relazione sulla gestione		
	Parte descrittiva	Parte contabile	
	Nota integrativa	Stato patrimoniale	Conto economico
Obiettivi	Ipotesi sullo svolgimento delle future gestioni	Dimostrazione di coerenza interna tra le poste di Bilancio	Determinazione del reddito attribuibile all'esercizio e del correlato capitale di funzionamento

Stato patrimoniale e Conto economico

SP e CE sono schemi “numerici”

SP mette in luce le forme di finanziamento e di impiego delle risorse finanziarie acquisite dall'impresa

SP espone il patrimonio delle attività in cui sono investite le risorse e fonti di acquisizione delle stesse (proprie e di terzi)

CE riassume in via analitica e progressiva tutte le operazioni relative alla creazione di reddito

Nota integrativa integra le informazioni in forma descrittiva

Art. 2423-ter C.C.

Struttura dello Stato Patrimoniale (SP) e del Conto economico (CE)

Struttura rigida: obbligo di iscrizione nello SP e nel CE delle voci indicate agli artt. 2424 e 2425

Esposizione dei valori a stati comparati con l'esercizio precedente

Art. 2423-ter C.C. (segue)

- In particolare le poste dello SP e del CE sono strutturate secondo uno **schema rigido**, articolato su **quattro livelli**:

MACROCLASSI	Contraddistinte da lettere maiuscole (A,B,C ...)
-------------	--

CLASSI	Numeri romani (I, II, III ...)
--------	--------------------------------

VOCI	Numeri arabi (1, 2, 3, ...)
------	-----------------------------

SOTTOVOCI	Lettere minuscole (a, b, c, ...)
-----------	----------------------------------

Art. 2423-ter C.C. (segue)

Ad esempio:

B) Immobilizzazioni (Macroclasse)

III Immobilizzazioni finanziarie (Classe)

1) Partecipazioni in: (Voce)

Indicare somma sottovoci

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

*d) imprese sottoposte al controllo
delle controllanti*

e) altre imprese

(Sottovoci)

Art. 2423-ter C.C. (segue)

Zone di elasticità

- Le voci e le sotto-voci possono essere suddivise senza eliminare la voce complessiva e il relativo importo.
- È possibile anche raggrupparle se gli importi delle voci sono **irrilevanti**, oppure quando il loro raggruppamento favorisce la **chiarezza** del bilancio.
- Quando lo richiede la natura dell'attività esercitata la denominazione delle voci e delle sotto-voci deve essere opportunamente adattata.
- Devono essere aggiunte nuove voci quando il loro contenuto non è previsto dagli schemi di SP e CE

LO STATO PATRIMONIALE

Art.2424 c.c. : Forma e struttura dello S.P.

Forma: sezioni divise e contrapposte

Struttura: le poste sono organizzate (in macro classi, classi etc..) e distribuite secondo un determinato ordine: **una precisa logica di rappresentazione** del patrimonio aziendale




In particolare, nell'attivo ritroviamo le seguenti macro-classi:

- A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
- B. IMMOBILIZZAZIONI**
- C. ATTIVO CIRCOLANTE**
- D. RATEI E RISCONTI

Art.2424 c.c. : Forma e struttura dello S.P. (segue)

Attività	Passivo
A) CREDITI VERSO SOCI B) IMMOBILIZZAZIONI I Immateriali II Materiali III Finanziarie C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze II Crediti III Attività finanziarie IV Disponibilità liquide D) RATEI E RISCONTI	A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) T.F.R. D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI


Art.2424 c.c. : Forma e struttura dello S.P. (segue)



L'attivo dello SP ex art. 2424 c.c. (segue)

- Le poste attive sono classificate secondo un principio di destinazione: “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni” (art. 2424 bis co. 1 c.c.)

quindi, per la suddivisione tra



immobilizzazioni (B)
e
attivo circolante (C)

è importante domandarsi: la posta costituisce un investimento durevole?
Ha fine speculativo? È strategica per la vita dell'azienda?

L'attivo dello SP ex art. 2424 c.c.

➤ Ad esempio, indipendentemente dal criterio finanziario...

**Le partecipazioni
vanno collocate**

nelle immobilizzazioni, se costituiscono investimenti durevoli, strategici.

Nell'attivo circolante, se costituiscono investimenti temporanei con fine speculativo

**Gli anticipi a fornitori
vanno collocati**

nelle immobilizzazioni, se pagati per beni strumentali.

nell'attivo circolante, se pagati per beni fungibili (materie prime, merci, ecc..)

**In una società
immobiliare un
immobile va considerato**

nelle immobilizzazioni, se durevolmente inserito nell'attivo (es. sede aziendale)

nell'attivo circolante, se è destinato alla vendita.

L'attivo dello SP ex art. 2424 c.c. (segue)

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

I beni materiali sono valorizzati al **costo storico**, cioè al costo di acquisto o di produzione (per le immobilizzazioni costruite "in economia", all'interno dell'azienda).

Il valore iscritto in bilancio deve essere **al netto dei relativi fondi di ammortamento.**

Il passivo dello Stato patrimoniale ex art. 2424

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale sociale

II. Riserva sovrapprezzo

III. Riserva rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserva statutaria

VI. VI Altre riserve

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili portati a nuovo

IX. Utili / Perdite d'esercizio (+-)

X. Riserva negativa per azioni proprie

B. FONDO RISCHI

1) Per quiescenza e obblighi simili

2) Per Imposte anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) altri

C. TFR

Il passivo dello Stato patrimoniale ex art 2424 c.c.

D. DEBITI


di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo

1. Debiti per obbligazioni
2. Debiti per obbligazioni convertibili
3. Debiti vs Soci per finanziamento
4. Debiti verso Banche
5. Debiti verso altri finanziatori
6. Acconti / Anticipi
7. Debiti verso Fornitori
8. Debiti da titoli di credito
9. Debiti verso controllate
10. Debiti verso collegate
11. Debiti verso controllanti
11. Bis debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12. Debiti tributari
13. Debiti verso istituti previdenziali
14. Altri debiti

E. RATEI E RISCONTI

Il passivo dello Stato patrimoniale ex art. 2424 (c.c.)

- La classificazione del passivo non è ispirata ad una specifica logica, se non quella **dell'origine** dei mezzi finanziari affluiti all'impresa.



- Tuttavia, sia il passivo che l'attivo risentono anche del criterio della liquidità/esigibilità.
- Ad esempio, è richiesto di evidenziare l'importo debiti e dei crediti con scadenza entro e oltre i 12 mesi.

Disposizioni relative a singole voci ai sensi dell'art. 2424 bis c.c.

- a) Gli elementi patrimoniale destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni (criterio della destinazione economica)
- b) Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni
- c) Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Disposizioni relative a singole voci ai sensi dell'art.2424 bis c.c.

- d) L'importo del Tfr deve essere distintamente indicato e calcolato a norma dell'art. 2120;
- e) Criteria di iscrizione di ratei e risconti. Quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi, che maturano in diretta proporzione con il tempo
- f) Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter. (1)

IL CONTO ECONOMICO

Lo schema di Conto economico secondo l'art. 2425 c.c.

Forma scalare = risultati intermedi

classificazione dei costi per natura

distinzione aree di gestione:

- area operativa (inclusa accessoria)
- finanziaria
- l'area straordinaria eliminata dal D.Lgs 139/2015

Art. 2425 c.c. : struttura del conto economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Differenza (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' e PASSIVITA'
FINANZIARIE

Risultato prima delle imposte (A-B + - C + - D)

20) imposte sul reddito dell'esercizio

21) utile (perdite) dell'esercizio

IL VALORE DELLA PRODUZIONE (1)

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

IL VALORE DELLA PRODUZIONE (2)

Esprime il valore della complessiva produzione ottenuta indipendentemente dalla vendita della stessa.

- 1) **Ricavi delle vendite e delle prestazioni:** ricavi delle vendite e delle prestazioni della gestione caratteristica dell'impresa e i correlati ricavi accessori (ad esempio, addebiti per imballaggi). I ricavi devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
- 2) **Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,** semilavorati e finiti: differenza tra rimanenze finali e rimanenze iniziali.
- 3) **Variazioni dei lavori in corso su ordinazione:** incremento di valore delle commesse a seguito dell'avanzamento della produzione.

IL VALORE DELLA PRODUZIONE (3)

- 4) **Incrementi d'immobilizzazioni per lavori interni.** Il valore della posta di bilancio è determinato dai costi sostenuti nell'esercizio per realizzare in economia immobilizzazioni.
- 5) **Altri ricavi e proventi.** È una voce residuale in cui ricomprendere:
- ✓ i proventi da gestioni accessorie (fitti attivi di terreni, fabbricati, canoni attivi per la concessione dell'utilizzo di brevetti, marchi, formule, etc.);
 - ✓ proventi patrimoniali, quali plusvalenze da alienazione di beni strumentali;
 - ✓ i contributi in conto esercizio;
 - ✓ i ricavi e i proventi non iscrivibili altrove, come ad esempio, risarcimenti assicurativi, provvigioni attive, penalità addebitate ai clienti.

I COSTI DELLA PRODUZIONE (1)

In questa macro classe di valori sono riportati i costi dei fattori produttivi sostenuti per l'attività caratteristica, classificati per natura del costo.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

10) ammortamenti e svalutazioni:

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

I COSTI DELLA PRODUZIONE (3)

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

....

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Con questa voce si rettifica o si integra il costo di acquisto per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al fine di determinare il costo (di competenza) delle materie utilizzate per ottenere la produzione.

.....

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

C) Proventi e oneri finanziari:

15) **proventi da partecipazioni**, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) **altri proventi finanziari:**

a) **da crediti** iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b) **da titoli iscritti** nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) **da titoli iscritti** nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) **proventi diversi dai precedenti**, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) **utili e perdite su cambi.**

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) di strumenti finanziari derivati;**

19) svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
- d) di strumenti finanziari derivati;**

Totale delle rettifiche (18 - 19).

GESTIONE FISCALE E RISULTATO D'ESERCIZIO

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

La voce accoglie tutte le imposte dirette di competenza dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che si tratti di imposte correnti, ovvero dovute a differenze temporanee, che originano imposte differite imposte anticipate.

21) utile (perdite) dell'esercizio.

D.Lgs. 139/2015 - Modifiche allo schema art.2424 c.c.

Immobilizzazioni immateriali – Eliminata la voce relativa ai costi di ricerca e di pubblicità (B III punto 2)

Attività finanziarie (sia immobilizzazioni che attivo circolante)

- ✓ Eliminata la voce relativa alle azioni proprie (art.2424 bis in negativo nel patrimonio netto)
- ✓ Introduzione di specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle);
- ✓ Introduzione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati attivi

Passività finanziarie - Introduzione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati passivi

D.Lgs. 139/2015 - Modifiche allo schema art. 2425 c.c.

- ✓ Eliminazione dei conti d'ordine
(art. 2424 collocazione delle garanzie solo in nota integrativa);
- ✓ **Eliminazione delle voci relative a proventi ed oneri straordinari;**
- ✓ Indicazione dei proventi relativi ai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle)
- ✓ Indicazione di eventuali rivalutazioni o svalutazioni **di strumenti finanziari derivati**

Il bilancio in forma abbreviata

Per le società che redigono il bilancio abbreviato, ex art. 2435-bis, è previsto:

- l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
- la nota integrativa semplificata;
- l'esonero da relazione sulla gestione se alcune informazioni sono inserite in nota integrativa.

Il bilancio delle micro-imprese

Le micro imprese sono esonerate dalla redazione:

- del Rendiconto finanziario
- della **nota integrativa**, quando, in calce allo SP, risultino:
 - l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo SP;
 - l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
- della **relazione sulla gestione**, quando, in calce allo SP, risultino:
 - le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società;
 - le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio.